REGOLAMENTO (CEE) N. 1566/77 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1977

che subordina a licenza le importazioni nella Comunità o in alcuni Stati membri dei filati di cotone e di indumenti originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia istituite dal protocollo aggiuntivo all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia (3),

considerando che le importazioni nella Comunità di determinati prodotti tessili (filati di cotone, camicie da uomo, camicie a T ed articoli simili, camicette e bluse), di varia origine, sono aumentate da qualche mese in modo brusco e in proporzioni notevoli;

considerando che già nel 1976 le importazioni di questi prodotti in provenienza da tutti i paesi terzi coprivano una forte quota del mercato comunitario e che detta quota è ancora aumentata da allora per l'insieme del mercato comunitario o per quello di taluni dei suoi Stati membri;

considerando che sono stati imposti limiti quantitativi per i prodotti in causa conformemente alle disposizioni dell'AMF e degli accordi bilaterali negoziati tra la Comunità e taluni paesi fornitori;

considerando che, sul mercato della Comunità o su quello di uno o più dei suoi Stati membri, si è manifestato un considerevole aumento delle importazioni provenienti da altri paesi fornitori, a seconda del prodotto e del paese terzo d'origine e che l'insieme di questi fattori ha causato una disorganizzazione del mercato e arreca grave pregiudizio ai produttori comunitari;

considerando che con la Colombia, l'India, la Malaisia ed il Pakistan, la Comunità ha negoziato, nel quadro dell'accordo relativo al commercio internazionale dei tessili, altri accordi sul commercio dei prodotti tessili; che con l'Egitto, la Spagna, il Marocco, la Tunisia e la Turchia la Comunità ha concluso accordi bilaterali che dispongono regimi particolari nel campo degli scambi commerciali; che ciascuno di questi accordi fissa disposizioni specifiche che consentono il ricorso a misure di salvaguardia;

considerando che, data la situazione di disorganizzazione del mercato suddetto, la Comunità ha avviato le procedure contemplate negli accordi succitati, le quali consentono l'attuazione di appropriate misure di salvaguardia per pervenire, tenuto conto dell'evoluzione specifica delle importazioni secondo i vari paesi di origine, ad una limitazione delle importazioni dei prodotti in causa sul mercato comunitario o su quello di taluni degli Stati membri;

considerando in particolare che a norma degli accordi negoziati dalla Comunità con la Colombia, l'India, la Malaisia ed il Pakistan nel quadro dell'accordo relativo al commercio internazionale dei tessili, un sistema di controllo bilaterale concordato garantisce l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione che sono stati o potranno essere fissati a norma degli accordi succitati; che l'efficacia delle misure di autolimitazione decise dagli Stati esportatori succitati dipende dall'instaurazione di un sistema di controllo da parte della Comunità; che, anche ai fini dell'introduzione di tale sistema, si rivela necessario subordinare a licenza l'importazione delle merci in causa per quanto concerne tutti i paesi terzi interessati;

considerando che il predetto regime di licenza di importazione deve essere stabilito al più presto per evitare che venga eluso con esportazioni anticipate o importazioni indirette tali da arrecare ai produttori comunitari un pregiudizio difficilmente rimediabile;

(1) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 175.
(3) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni delle merci descritte in questo allegato, originarie dei paesi ivi elencati, nella Comunità o in taluni dei suoi Stati membri, come precisato nell'allegato A del presente regolamento, sono subordinate sino al 31 dicembre 1977 alla presentazione di una licenza di importazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri interessati.

Articolo 2

1. Le licenze d'importazione sono rilasciate automaticamente e senza indugio sino a concorrenza dei quantitativi dell'allegato A. Le importazioni effettuate dal 1° luglio 1977 sino alla data d'entrata in vigore del presente regolamento vanno dedotte dai quantitativi suddetti, sempre che la merce in causa sia stata esportata dal paese terzo interessato con inizio da questa data.

2. Tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, e per quanto riguarda le merci originarie della Colombia, dell'India, della Malaisia e del Pakistan, le licenze d'importazione sono rilasciate automaticamente e senza indugio su presentazione di una polizza di carico comprovante che la merce è stata imbarcata nel paese di origine per essere esportata nello Stato membro destinatario prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, oppure, a condizione che i limiti indicati al paragrafo 1 non vengano raggiunti, su presentazione del documento fissato di comune accordo nel quadro degli accordi sul commercio dei tessili, negoziati con ciascuno dei paesi terzi succitati, documento concesso dalla competente autorità in ciascuno di questi paesi e contenente gli elementi indicati all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Esso viene applicato sino al 31 dicembre 1977, fatta salva, per quanto riguarda le importazioni delle merci originarie della Colombia, dell'Egitto, dell'India, della Malaisia, del Pakistan, del Marocco e della Tunisia, l'adozione di un regolamento del Consiglio conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1439/74.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

ALLEGATO A

Categoria Numero	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Descrizione delle merci	Paese terzo	Stato membro	Unità	Quantitativo (1° luglio / 31 dicembre 1977)
1	55.05	Tutti	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto				
a)				Egitto	D	tonnellate	2 180
					F		957
					I		139
					BNL		847
					UK		228
					IRL		7,5
					DK		456
					CEE		4 814,5
b)				Colombia	F	tonnellate	393
c)				Spagna	F	tonnellate	1 275
d)				India	F	tonnellate	200
2	ex 60.04	60.04-13 ; ex 19 ; ex 29 ; ex 35 ; 41 ; ex 49 ; ex 59 ; ex 70 ; ex 80	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : — Camicie, camicette, maglioncini, camicette a T, canottiere e articoli simili, che non siano manufatti per bambini piccoli (bébés) non di seta, cascami di seta, roccadino, lino o ramiè				
a)				Spagna	D	1 000 pezzi	1 532
					F		1 350
					BNL		1 317
b)				Malaisia	F	1 000 pezzi	612
					D		804
c)				Marocco	F	1 000 pezzi	2 580
d)				Pakistan	F	1 000 pezzi	950
					DK		112
e)				Tunisia	F	1 000 pezzi	592
f)				Turchia	D	1 000 pezzi	da stabilire successivamente (1)
					F		
					UK		

(1) Le quantità saranno stabilite con un successivo regolamento della Commissione. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le autorizzazioni all'importazione saranno rilasciate senza limitazioni.

Categoria Numero	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1977)	Descrizione delle merci	Paese terzo	Stato membro	Unità	Quantitativo (1° luglio / 31 dicembre 1977)
3	61.02		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :				
		61.02-78 ; 82 ; ex 84	ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) :				
			— Camicette e bluse, non di seta, cascami di seta, roccadino, lino o ramié				
a)				Turchia	F	1 000 pezzi	da stabilire successivamente (1)
4	ex 61.03		Biancheria intima per uomo o per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini :				
		61.03-11 ; 15 ; ex 19	— Camicie non di seta o cascami di seta, lino o ramié				
a)				Marocco	F	1 000 pezzi	542
b)				Tunisia	F	1 000 pezzi	384

(1) Le quantità saranno stabilite con un successivo regolamento della Commissione. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le autorizzazioni all'importazione saranno rilasciate senza limitazioni.

ALLEGATO B

Attestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2

I documenti di esportazione (1) rilasciati dalle competenti autorità dei paesi di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, citano o comprendono :

1. La destinazione e, in particolare, lo Stato membro destinatario ;
2. Numero d'ordine ;
3. Nome e indirizzo dell'importatore ;
4. Nome e indirizzo dell'esportatore ;
5. Peso netto (in chilogrammi o in tonnellate) oppure numero di pezzi e relativo valore ;
6. Categoria e designazione delle merci ;
7. Attestazione che il quantitativo considerato è stato imputato sull'aliquota del massimale per le esportazioni nella Comunità assegnata allo Stato membro destinatario oppure, ove occorra, che tale quantitativo è destinato alla riesportazione immediata o alla riesportazione previa trasformazione, all'infuori della Comunità.

(1) Licenza di esportazione (India, Pakistan), licenza di esportazione (Malaisia), copia certificata della licenza d'esportazione (Colombia).